

## **N.O.I.F. Art. 34**

### **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili.

I calciatori "giovani" (cartellino annuale), che abbiano compiuto anagraficamente il **15° anno di età**, ed i **calciatori di sesso femminile** che abbiano compiuto il **16° anno di età** (\*), possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S. .

**(\*) variazione della NOIF con comunicato n. 194/A della FIGC stagione 2012/2013**

**I casi ...**

#### **gara del 30/ 9/2012 PECETTO - ROERO CALCIO**

La società APD PECETTO, con raccomandata spedita il 5/10/2012, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità dell gara in epigrafe, lamentando che la controparte ROERO CALCIO abbia fatto partecipare alla stessa il giocatore "giovane" GATTO UMBERTO (nato il 20/01/1996) benché privo dell'autorizzazione del Comitato Regionale in ossequio all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. .

La reclamante chiede pertanto l'applicazione, a carico della società Roero Calcio, dei provvedimenti previsti dal C.G.S. .

Si deve preliminarmente osservare che il predetto giocatore, tesserato per la società Roero Calcio come "Dilettante" con decorrenza 01/09/2012, in ragione dell'età anagrafica é ormai un ultrasedicenne dispensato, a giudizio di questo G.S., dagli obblighi di cui all'art. 34 comma 3. In sostanza l'obiettivo di questa norma é tutelare la salute e la maturità psico-fisica del "ragazzo" fino al compimento del 16° anno di età ed infatti gli obblighi sanciti dall'art. 34 comma 3 sono a carico del "giovane" che ha compiuto il 15° anno e non anche a carico di quello che ha compiuto il 16° ma dopo il 1° gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva.

L'interpretazione di questo G.S.,suffragata anche da precedenti in materia, é considerare che la maturità psico-fisica é legata alla crescita del ragazzo e quindi ciò che rileva é il momento del compimento anagrafico del sedicesimo anno,dopo di che gli ultrasedicenni possono svolgere attività agonistica indipendentemente dalla circostanza che ciò sia avvenuto prima o dopo il 1° gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva.

Tutto ciò premesso SI DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società Pecetto in quanto privo di fondamento
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè : PECETTO - ROERO CALCIO 2=2
- di disporre a carico della società PECETTO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n° 27 del 04/10/2012 .